



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 25 del 19-02-2018)

OGGETTO: Criteri generali per la realizzazione di cappotti esterni ad immobili che costituiscano occupazione permanente di suolo pubblico comunale.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 16/02/2018, il Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione, Dott. In Ing. Maurizio Rotondi, richiedeva all'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico un parere ai fini dell'occupazione permanente di suolo pubblico per la variazione dell'ingombro della sede stradale dovuto alla richiesta di installazione di un cappotto esterno di un immobile privato, sito in Norcia capoluogo, allegando una planimetria con la quale è evidenziata l'occupazione della strada comunale per 6,00 cm.;

Considerato:

- che il comma 7, art. 14 del D. Lgs. 04/07/2014 n. 102 recita: *“Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile”*;
- che il comma 7, art. 23 del Regolamento Regionale n. 2/2015 ai fini della distanza tra edifici, prevede di non computare gli extra-spessori murari finalizzati al confort ambientale e al risparmio energetico necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni, nei limiti di spessore di cm 10;
- che il comma 5, art. 24 del Regolamento Regionale n. 2/2015 ai fini della distanza dai confini, prevede di non computare gli extra-spessori murari finalizzati al confort ambientale e al risparmio energetico necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni, nei limiti di spessore di cm 10;
- che il comma 8, art. 25 del Regolamento Regionale n. 2/2015 ai fini della distanza dalle strade, si applica quanto disposto agli articoli 17, comma 5 e 23, comma 7 in materia di extra-spessori murari;
- che il R.E.C. vigente al comma 10, art. 165 prevede che le superfici e volumi di cui al comma 7 finalizzati espressamente all'ottenimento di confort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare, sono esclusi dal computo ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche. di un edificio destinato ad uso residenziale, servizi o ricettivo;
- che le normative sopra citate sono state emesse al fine di incentivare il risparmio energetico e pertanto prevedono una serie di deroghe ai fini edilizi e paesaggistici,

solo se gli interventi raggiungono i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici e lo spessore massimo consentito è di cm 10;

- che il regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 73 del 26/11/1998, prevede il rilascio di apposita autorizzazione con il versamento di un un canone (art. 20) il quale per frazioni inferiori al metro quadrato, comporta l'arrotondamento alla misura intera superiore;

Visto:

- Che gli interventi per la realizzazione di cappotti esterni assumono una rilevanza limitata in relazione allo spazio di suolo effettivamente occupato (massimo cm. 10);
- il D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale ed i Regolamenti dell'Ente;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D. L.vo n. 267/00;
- il T.U.E.L. – D. L.vo n. 267/00 ;

Con votazione unanime, legalmente resa

DELIBERA

1. Di stabilire che la realizzazione di cappotti esterni ai fabbricati, avvenga a titolo gratuito, in relazione alla limitata rilevanza dello spazio pubblico occupato ed all'incentivazione delle tecniche di edilizia sostenibile, purchè vengano raggiunti i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica, stabiliti da apposita progettazione presentata a corredo della richiesta del titolo abilitativo e che lo spessore sia massimo di cm. 10;
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa all'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico ed all'Area Edilizia Privata e Ricostruzione per gli adempimenti di conseguenza.
3. Con ulteriore votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. di cui al decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

19-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Livio Angeletti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

19-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 07-03-2018 per 15 gg. consecutivi.

Lì 07-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 19-02-2018

4. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE